



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA – L'AQUILA

Tel.: 0862/632443 – prot.tribsolv.laquila@giustiziacer.it

-----ooOoo-----

Prot.

L'Aquila, 17/01/2018

**AI CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
ROMA**

**AI PRESIDENTE DELLA CORTEDI APPELLO
L'AQUILA**

**AI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.A.P.
ROMA**

**Al P.R.A.P per il Lazio, Abruzzo e Molise
ROMA**

**AI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
L'AQUILA
PESCARA**

Oggetto: Protocollo d'intesa sui tempi, modalità e contenuti delle attività istruttorie da compiersi in alcuni procedimenti collegiali e monocratici di sorveglianza

Si trasmette il protocollo specificato in oggetto firmato dalla scrivente e dai Direttori degli istituti penitenziari del distretto in data 16/01/2018.

**IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosalia Parruti**



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
L'AQUILA**

**PROTOCOLLO D'INTESA SUI TEMPI, MODALITA' E CONTENUTI DELLE
ATTIVITA' ISTRUTTORIE DA COMPIERSI IN ALCUNI PROCEDIMENTI
COLLEGIALE E MONOCRATICI DI SORVEGLIANZA**

A seguito dell'incontro tenutosi il giorno 28 novembre 2017 a L'Aquila tra il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, i Direttori degli Istituti penitenziari del Distretto ed i responsabili delle Aree Pedagogiche, si sono individuate delle prassi virtuose tese ad accelerare - nell'assoluto rispetto del principio del contraddittorio- i tempi relativi all'istruttoria ed alla definizione di alcuni procedimenti collegiali e monocratici di sorveglianza, tenuto conto delle comuni carenze di risorse, nonché delle scoperture negli organici sia delle cancellerie del Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza che degli Istituti penitenziari.

La bozza è stata trasmessa ai sigg.ri Direttori degli Istituti Penitenziari, al Direttore degli Uffici di Esecuzione Penale esterna, nonché, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3 rubricato "*Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari*" contenuto nel Protocollo d'Intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Consiglio Nazionale Forense, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per la condivisione e la formulazione entro trenta giorni di proposte tese a migliorarla.

DISPOSIZIONI

ART. 1 - Documentazione da trasmettere in allegato all'istanza presentata dal detenuto per accedere alla detenzione domiciliare ex lege n. 199/2010

Si concorda che la Direzione dell'Istituto penitenziario trasmetterà:

- nota relativa all'eventuale sottoposizione del detenuto al regime ex art. 14-bis O.P.;
- verbale UEPE sull'idoneità del domicilio indicato -se presente-;
- relazione scientifica della personalità, se conclusa, oppure, nel caso in cui non sia stata conclusa, relazione comportamentale completa di tutti i dati presenti agli atti - sul piano criminologico, personologico, sociale, lavorativo e familiare, precisando se l'istante sia tossico/alcoldipendente e/o sia affetto da patologie che devono essere curate mediante contatti con strutture sanitarie esterne, allegando la relazione sanitaria che sarà richiesta a cura della Direzione.

In ogni caso la direzione dell'istituto penitenziario, se rilevi che l'istanza è palesemente inammissibile, si limita a trasmetterla all'Ufficio di Sorveglianza.

ART. 2 - documentazione da trasmettere in allegato all'istanza prodotta da persona detenuta ai fini della concessione della liberazione anticipata:

- relazione scientifica della personalità, se conclusa, oppure, nel caso in cui non sia stata conclusa, relazione comportamentale approfondita di tutti i dati presenti agli atti ;
- copia dei rapporti e provvedimenti disciplinari eventualmente redatti nel periodo di espiazione pena oggetto dell'istanza e nel periodo successivo, se non già trasmessi all'Ufficio di Sorveglianza competente;
- La Direzione dell' Istituto penitenziario in cui è detenuta la persona interessata, se il semestre sia stato espiaato in tutto o in parte in altri istituti penitenziari e/o in misura alternativa alla detenzione, invierà tutta la suddetta documentazione all'Ufficio di Sorveglianza e contestualmente chiederà, ove possibile, agli altri istituti penitenziari e alle forze dell'ordine e/o all'UEPE territorialmente competente di trasmettere all'Ufficio di Sorveglianza il rapporto sulla condotta serbata dalla persona condannata e/o la documentazione relativa ai procedimenti disciplinari ivi eventualmente instaurati e definiti.

In ogni caso la Direzione dell'Istituto penitenziario, se rilevi che l'istanza è palesemente inammissibile, si limita a trasmetterla.

Art. 3 - documentazione da trasmettere in allegato all'istanza prodotta da persona detenuta per accedere a permessi premio

La Direzione dell'istituto, qualora alla data di inizio dell'esecuzione in carcere residui una **pena superiore a 9 mesi**, trasmette all'Ufficio di Sorveglianza l'istanza di concessione di permesso premio corredandola dei seguenti documenti:

- Parere del direttore;
- Relazione scientifica della personalità contenente indicazioni dettagliate in ordine alla posizione del detenuto in relazione ai reati commessi, ed alla eventuale revisione critica posta in essere dal medesimo. Nel caso in cui non sia stata conclusa l'osservazione della personalità, relazione comportamentale completa di tutti i dati presenti agli atti - sul piano criminologico, personologico, socio-familiare, patologico e delle dipendenze riscontrate, indicando la data presumibile di chiusura dell'osservazione da trasmettere all'Ufficio di Sorveglianza e dando, altresì atto dell'eventuale mancanza dell'inchiesta sociale dell'UEPE, che poi il Magistrato si riserva di acquisire direttamente.
- L'equipe dell'istituto penitenziario chiede comunque all'UEPE di espletare l'inchiesta nel caso in cui l'istante riferisca di essere privo di riferimenti esterni di natura abitativa e socio-familiare.

La direzione dell'istituto penitenziario , qualora alla data di inizio dell'esecuzione in carcere residui una **pena non superiore a 9 mesi**, trasmette all'Ufficio di Sorveglianza l'istanza di concessione di permesso premio corredandola:

- del parere del Direttore,
- della relazione comportamentale completa di tutti i dati presenti agli atti - sul piano criminologico, personologico, socio-familiare, specificando se la persona istante:

- a) abbia idonei riferimenti esterni di natura abitativa e socio-familiare;
- b) sia assuntrice di sostanze stupefacenti e/o alcoliche;
- c) sia affetta da patologie curabili mediante contatti con strutture sanitarie esterne, allegando la relazione sanitaria che sarà richiesta a cura del Direttore,

La Direzione indicherà, per chi è già andato in permesso, la data del rientro.

In ogni caso la Direzione dell'Istituto penitenziario, se rilevi che l'istanza è palesemente inammissibile, si limita a trasmetterla.

Art. 4 - documentazione da trasmettere in allegato all'istanza prodotta da persona detenuta per l'accesso a misure alternative alla detenzione.

La Direzione dell'Istituto, qualora alla data di inizio dell'esecuzione in carcere residui una **pena superiore a 9 mesi**, trasmette all'Ufficio di Sorveglianza l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione, corredandola:

- della documentazione eventualmente presentata dallo stesso richiedente;
- della relazione scientifica della personalità recante indicazioni dettagliate in ordine alla posizione del detenuto in relazione ai reati commessi, ed eventuale revisione critica posta in essere dal medesimo, nonché in ordine al se e quale misura alternativa possa essere concessa;
- se detta relazione scientifica non sia stata conclusa, relazione comportamentale completa di tutti i dati presenti agli atti - sul piano criminologico, personologico, socio-familiare, patologico e delle dipendenze, indicando la presumibile data di chiusura dell'osservazione da trasmettere all'Ufficio di Sorveglianza e dando atto dell'eventuale mancanza dell'inchiesta sociale dell'UEPE, che poi il Magistrato si riserva di acquisire direttamente.

L'equipe dell'Istituto penitenziario non chiede all'UEPE di espletare l'inchiesta sociale nel caso in cui la persona detenuta è priva di riferimenti esterni di natura abitativa e socio familiare.

La Direzione dell'Istituto penitenziario, qualora alla data di inizio dell'esecuzione in carcere residui una **pena non superiore a 9 mesi**, trasmette all'Ufficio di Sorveglianza l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione corredandola:

- della documentazione eventualmente presentata dallo stesso richiedente;
 - della relazione comportamentale completa di tutti i dati presenti agli atti sul piano criminologico, personologico, socio-familiare, patologico e delle dipendenze, specificando se la persona detenuta:
- a) abbia idonei riferimenti esterni di natura abitativa e socio-familiare;
 - b) sia assuntrice di sostanze stupefacenti o alcoliche;
 - c) sia affetta da patologie curabili mediante necessari contatti con strutture sanitarie esterne oppure da patologie incompatibili con il regime carcerario.
 - d) L'Equipe preposta al trattamento può chiedere all'UEPE competente di svolgere specifici accertamenti e, all'esito, di trasmettere una relazione completa di tutti i dati presenti agli atti - sul piano personologico, familiare, socio-lavorativo, patologico e delle dipendenze.

In ogni caso la Direzione dell'istituto penitenziario, se rilevi che l'istanza è palesemente inammissibile, si limita a trasmetterla.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE IN ALLEGATO ALL'ISTANZA EX ART. 35 – TER O.P.

La Direzione dell'Istituto penitenziario tramette all'Ufficio di Sorveglianza corredata di dettagliata relazione in cui siano riportati:

- Esatte dimensioni della camera detentiva, o delle camere detentive, occupate dal reclamante durante l'intero periodo sofferto, specificando le misure lineari ed i metri quadrati della stanza, escludendo dalla superficie complessiva sia l'ingombro di armadi, letti ed altri arredi fissi (dei quali saranno indicate analiticamente le misure), sia la superficie del bagno (sebbene annesso alla camera), indicando se il bagno sia locale distinto rispetto alla stanza detentiva; si vorrà riferire anche circa la presenza di altro/i detenuto nello stesso ambiente, avendo cura di precisare con esattezza i periodi di compresenza;
- Le esatte dimensioni delle finestre e di ogni altra apertura idonea ad incamerare luce ed aria;
- Se la camera detentiva sia dotata di riscaldamento (descrivendo il relativo impianto) e di acqua calda;
- Indicazione esatta delle ore trascorse dal reclamante all'aria aperta o comunque in locali diversi dalla camera detentiva durante il periodo trascorso in istituto;
- Indicazione delle attività trattamentali svolte, compresi corsi scolastici ed attività lavorativa;
- Indicazione delle attività ricreative offerte dall'istituto;
- Modalità di accesso alla docce;
- Se il detenuto abbia già presentato ricorso al CEDU e sia intervenuta decisione in merito.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza provvede a trasmettere copia del Protocollo al consiglio Superiore Della Magistratura, al Presidente della Corte d'Appello anche in funzione di Presidente del Consiglio Giudiziario, al D.A.P – Ministero della Giustizia, al P.R.A.P. per il Lazio Abruzzo e Molise.

L'Aquila, 16/01/2018

FIRMA

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza Mario Rosone Lombi

Il Direttore della Casa Reclusione di Sulmona Fr. Roca

Il Direttore della Casa Circondariale di Avezzano Aldegotti

Il Direttore della Casa Circondariale di Pescara Piero Pellini

Il Direttore della Casa Circondariale di Teramo Luca Subini

Il Direttore della Casa Circondariale di Chieti – Vasto Giuseppe

Il Direttore della Casa Circondariale di L'Aquila Roberto D'Agostini

(Sottoscrive l'impegno solo per il circuito di media sicurezza)